ALLEGATO A DGR n. 1244 del 10 ottobre 2023







Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Veneto



ACCORDO QUADRO

Regione del Veneto con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901 CF,		
rappresentata dal nato a il		
${f E}$		
Unioncamere Veneto, con sede legale in , CF, rappresentato da		
${f E}$		
l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova, con sede legale in Padova, Via G. Gozzi		
n. 12 CF 92204470287 rappresentato dal Presidente		
${f E}$		
l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia, con sede legale in Venezia Mestre,		
Via G. Allegri n. 29/3 CF 80013760279 rappresentato dal Presidente		
${f E}$		
l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza, con sede legale in Vicenza, Contrà del		
Monte n. 13 CF 80016170245 rappresentato dal Presidente		
${f E}$		
l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, con sede legale in Treviso, Via Roma		
n. 20 CF 94119190265 rappresentato dal Presidente		

 \mathbf{E}

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona, con sede legale in Verona, Via Santa Teresa n. 2 CF 80020400232 rappresentato dal Presidente



l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Belluno, con sede legale in Piazza dei Martiri n. 34 CF 01070210255 rappresentato dal Presidente

 \mathbf{E}

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rovigo, con sede legale in Rovigo, Corso del Popolo n. 161 CF 01348680297 rappresentato dal Presidente

Premesso che

- La Regione del Veneto, in conformità ai principi statutari, affianca e supporta cittadini ed imprese del territorio informando la propria azione ai principi di eguaglianza e solidarietà;
- L'Unione regionale delle Camere di Commercio, quale struttura associativa delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione, svolge funzioni di supporto e di promozione dell'economia, coordinando i rapporti con la Regione del Veneto e le rappresentanze degli enti locali, promuovendo iniziative che abbiano come obiettivo lo sviluppo economico del Veneto;
- Gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili del Veneto rappresentano i professionisti iscritti all'albo professionale e ne orientano l'attività al rispetto delle regole deontologiche e alla funzione sociale della professione a garanzia di cittadini e imprese. Ai fini del presente Accordo Quadro, gli Ordini designano come proprio rappresentante con compiti di coordinamento e rappresentanza unitaria la dott.ssa Margherita Monti;

Tutto ciò premesso

Regione del Veneto, Unione regionale delle Camere di Commercio, Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili del Veneto, di seguito denominate anche "le Parti" ciascuna anche in rappresentanza di propri enti strumentali o società collegate,

si impegnano

nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali e delle reciproche funzioni e competenze, a promuovere e sviluppare congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza e favorendone l'evoluzione in una prospettiva di ampliamento;

convengono e stipulano quanto di seguito

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.



Articolo 1 – Oggetto e finalità di carattere generale

- 1. Le Parti si impegno reciprocamente, secondo le rispettive finalità istituzionali e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:
- a) favorire l'incontro di domanda e offerta di crediti derivanti da bonus edilizi al fine di sbloccare situazioni di difficoltà venutesi a creare nel tempo, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme che Unioncamere andrà ad individuare;
- b) perseguire l'obiettivo attraverso la individuazione di criteri, quali, oltre alla territorialità, anche il livello reddituale (ISEE) delle famiglie, la cronologicità della conclusione/validazione dei lavori, la tipologia del bonus;
- c) prevedere un valore massimo dei crediti da inserire in piattaforma, in modo tale da poter supportare il maggior numero possibile di famiglie e piccole imprese;
- d) stabilire ex ante un costo standard delle cessioni, che favorisca trasparenza e pari opportunità nell'accedervi;
- e) concordare con i professionisti che supportano cittadini e imprese, degli onorari calmierati, tali da incentivare il ricorso ad un supporto di esperti qualificati in grado di istruire correttamente le pratiche anche al fine di scongiurare criticità burocratiche;
- f) verificare la possibilità, dato il valore sociale dell'intervento, di ridurre il costo a carico del cessionario del ricorso alla piattaforma, con lo scopo di incentivare il graduale esaurimento di crediti da tempo in attesa di cessione.

Articolo 2 - Cabina di Regia

Al fine di coordinare le azioni da intraprendere, stabilendone priorità e tempistica e per garantire una efficace attuazione delle attività dirette al perseguimento delle finalità del presente protocollo, viene istituita una Cabina di Regia composta da tre rappresentanti per ciascuna delle Parti. La Regione provvederà alla convocazione, una volta designati i componenti.

Articolo 3 - Accordi attuativi

- 1. Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno di volta in volta, regolate da specifici atti, protocolli e/o accordi attuativi nel rispetto della presente Accordo e della normativa vigente.
- 2. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura organizzativa e finanziaria, nonché gli ulteriori specifici aspetti relativi alla sicurezza ed al trattamento dei dati personali e regolando i reciproci rapporti in relazione al trattamento stesso.
- 3. Nel caso in cui gli atti, protocolli e/o accordi attuativi siano stipulati a titolo oneroso, essi dovranno essere conformi alla normativa vigente.



Articolo 4 - Impegno di reciprocità

- 1. Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Accordo, le Parti si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'uso di proprie strutture logistiche, di attrezzature e lo scambio di dati che si rendessero funzionali agli scopi condivisi, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dal presente protocollo.
- 2. Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di ulteriori iniziative che dovessero rendersi opportune.

Articolo 5 - Referenti

Per l'attuazione delle attività di cui al presente Accordo, le Parti, in sede di accordi attuativi, designano ciascuna uno o più referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Articolo 6 – Oneri

Il presente Accordo non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'articolo 2 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Articolo 7 – Durata ed eventuale rinnovo

Il presente Accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato agli organi competenti delle Parti.

Gli accordi attuativi conseguenti al presente Accordo avranno una durata compatibile con la durata complessiva dell'Accordo quadro salvo l'ipotesi di recesso di cui al successivo comma.

Al termine dell'Accordo le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti e, in caso di rinnovo, una relazione sugli obiettivi futuri.

Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con pec o raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento del presente Accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Articolo 8 – Riservatezza



Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno esercitate negli atti successivi, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell'Accordo e degli Accordi attuativi.

I dati conferiti negli Accordi attuativi saranno oggetto di trattamento manuale, informatico e telematico da parte degli aderenti all'Accordo esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla sua esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Articolo 9 – Sicurezza

Laddove, nei singoli accordi attuativi, vi fosse la necessità di impiegare personale in sedi nelle quali viene svolta attività attinente al seguente Accordo, le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Articolo 10 - Responsabilità amministrativa del Contraente e Clausola di legalità

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i. e del Decreto legislativo 231/2001.

Le parti dichiarano di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento, nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e nel Modello 231/2001 adottati e consultabili nei rispettivi siti web.

Le Parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente accordo/accordo.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 GDPR), le Parti danno reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (quali, ad esempio, dati anagrafici dei legali rappresentanti della società o loro delegati) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le Parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali.

Le informative complete ex artt. 13 e 14 GDPR sono disponibili e potranno essere consultate:

- quanto a Unioncamere Veneto sul portale istituzionale;
- quanto alla Regione alla voce Servizi Privacy-Protezione dei dati personali;
- quanto agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili del Veneto.
 Con la sottoscrizione del presente atto ciascuna parte dichiara di avere preso visione delle predette informative.



Secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente atto, nel caso in cui per lo svolgimento delle attività oggetto degli accordi attuativi sia previsto il trattamento di dati personali, le Parti regoleranno i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al trattamento stesso con gli stessi accordi attuativi.

Articolo 13 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'Accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo.

Articolo 14 - Registrazione e spese

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo Decreto.

Articolo 15 - Clausole di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto	
Luogo, data	

REGIONE DEL VENETO

UNIONCAMERE VENETO

Il Presidente Il Presidente

ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DEL VENETO

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di **Padova** Il Presidente

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di **Venezia** Il Presidente



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di **Vicenza** Il Presidente

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di **Treviso** Il Presidente

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di **Verona** Il Presidente

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di **Belluno** Il Presidente

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di **Rovigo** Il Presidente

